



FondoSanità

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

STATUTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 Forma giuridica
- Art. 3 Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 Regime della forma pensionistica
- Art. 5 Destinatari
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 Contribuzione
- Art. 9 Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 Erogazione della rendita
- Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 Organi del Fondo
- Art. 15 Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 Presidente
- Art. 23 Responsabile del Fondo
- Art. 23 bis Direttore Generale
- Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 26 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 bis Revisione Legale dei conti

B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 Incarichi di gestione
- Art. 28 Banca depositaria
- Art. 29 Conflitti di interesse
- Art. 30 Gestione amministrativa
- Art. 31 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 Modalità di adesione
- Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 36 Modifica dello Statuto
- Art. 37 Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1

(Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede)

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito per brevità Decreto), è costituito il "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie", in forma abbreviata "*FondoSanità*", di seguito denominato "Fondo", derivante dalla trasformazione del "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i dentisti", in attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale dell'ANDI del 21 settembre 1996, 14 aprile 1998 e 11 maggio 2007, e del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAM del 13 aprile 2007, (di seguito denominate "Fonti Istitutive"). Fonti istitutive di "FondoSanità" sono, altresì, l'ENPAPI, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2007, l'ENPAF, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2007, la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, in attuazione della delibera del Comitato Centrale del 15 dicembre 2007, nonché il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica – S.I.Ve.M.P. – in attuazione della delibera della Segreteria Nazionale del 21 ottobre 2010.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2

(Forma giuridica)

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3

(Scopo)

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 ***(Regime della forma pensionistica)***

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 ***(Destinatari)***

1. Possono aderire al Fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all'ENPAM, gli infermieri iscritti all'ENPAPI, i farmacisti iscritti all'ENPAF, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici di infanzia iscritti alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, nonché i veterinari iscritti S.I.Ve.M.P. che esercitano legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana, nonché gli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, c. 253, della Legge 28/12/2015 n. 208.

Destinatari del Fondo possono, altresì, essere le categorie di professionisti operanti nell'area sanitaria, con riferimento agli iscritti agli enti privati di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, previa delibera da parte dei medesimi, nonché gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie iscritti a ordini, albi e/o collegi riconosciute dal Ministero della Salute, sulla base di accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.

Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo, nonché i dipendenti delle Fonti Istitutive di cui all'art. 1, previa delibera da parte delle medesime.

2. Continuano a rimanere associati al Fondo i pensionati diretti, acquisendo la qualifica di aderenti pensionati.

3. L'adesione al Fondo cessa per:

- a) perdita dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2;
- b) richiesta di trasferimento volontario;
- c) decesso dell'aderente.

Art. 6 ***(Scelte di investimento)***

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 3 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, indicando la quota di contribuzione da imputare alla singola linea di investimenti, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto Scudo dell'intero versamento contributivo.

L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'aderente, è prevista la riallocazione automatica della sua posizione individuale nonché la destinazione dei relativi flussi contributivi futuri verso il comparto Scudo

E' data comunque facoltà all'aderente interessato di manifestare una diversa volontà, secondo le modalità ed i termini comunicati dal Fondo.

3. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
4. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 **(Spese)**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: l'adesione al Fondo comporta il versamento a carico dell'aderente di una quota di iscrizione "una tantum" fissata dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b 1) direttamente a carico dell'aderente, una quota annuale per la gestione amministrativa determinata in cifra fissa dal Consiglio di Amministrazione;
 - b 2) indirettamente a carico dell'aderente, in percentuale del patrimonio di ogni singolo comparto;
 - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c 1) le spese per il trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
 - c 2) riscatto della posizione individuale;
 - c 3) anticipazioni;
 - d) il costo per l'erogazione in forma di rendita delle prestazioni, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con le Compagnie incaricate;
 - e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie;
 - f) spesa da versare annualmente relativa alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8

(Contribuzione)

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro e il TFR maturando.
L'aderente al Fondo deve indicare nel modello di adesione l'importo della contribuzione annua che si impegna a versare, espresso in misura percentuale del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta precedente, con un minimo dell'1%.
L'aderente che ne abbia diritto può conferire con modalità espresse il TFR maturando.
2. E' data facoltà all'interessato di variare la percentuale di contribuzione annua, dandone tempestiva comunicazione al Fondo e indicando contestualmente la nuova percentuale.
3. E' facoltà dell'aderente sospendere il versamento della contribuzione, senza che ciò comporti la cessazione della partecipazione al Fondo. I periodi di sospensione dei versamenti sono in ogni caso considerati ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva. In tal caso l'importo delle spese a carico dell'aderente sarà prelevato dal valore della posizione individuale dell'aderente.
4. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 9

(Determinazione della posizione individuale)

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b 1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10
(Prestazioni pensionistiche)

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati all'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente almeno il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta aver svolto attività professionale al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11
(Erogazione della rendita)

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12
(Trasferimento e riscatto della posizione individuale)

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;
 - e) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13
(Anticipazioni)

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 *(Organi del Fondo)*

1. Gli Organi Sociali del Fondo sono:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Responsabile del Fondo;
 - e) il Direttore Generale;
 - f) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 *(Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione)*

1. L'Assemblea è formata da 25 (venticinque) componenti, di seguito "Delegati", eletti dagli associati, con le modalità indicate nel regolamento elettorale allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante.
2. I Delegati rimangono in carica tre anni.
3. Qualora un Delegato nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra per il periodo residuo il primo dei candidati non eletti.

Art. 16 *(Assemblea dei Delegati - Attribuzioni)*

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo ed è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio consuntivo;
 - b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione del loro compenso e revoca degli stessi. Determinazione del compenso spettante ai consiglieri nonché dell'ulteriore importo complessivo per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
 - c) modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo di cui al successivo art. 18;
 - d) nomina del Collegio dei Sindaci e determinazione dei loro emolumenti;
 - e) responsabilità degli amministratori e dei sindaci, promuovendo la relativa azione sociale;
 - f) esclusione degli aderenti;
 - g) indirizzi generali dell'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
 - h) ogni altra questione sottoposta alla sua decisione dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento, procedure di liquidazione del Fondo e nomina dei liquidatori.

Art. 17

(Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi d'urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata con raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata ai Delegati ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno venti giorni prima della data della riunione ovvero, in casi di urgenza, mediante telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata che pervengano almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con indicazione del luogo, giorno, ora e argomenti all'ordine del giorno, mediante raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata trasmessa ai Delegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, almeno venti giorni prima della riunione. E' ammessa, in casi di urgenza, la convocazione per telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata inviato almeno sette giorni prima del giorno prescelto per la riunione dell'Assemblea.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e termini stabiliti per l'Assemblea ordinaria, ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti e, tranne che per lo scioglimento del Fondo, di cui al successivo articolo 37, delibera a maggioranza dei presenti.
6. Le Assemblee ordinaria o straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano d'età, che ne constata la regolare costituzione e verifica la validità delle deleghe.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
8. Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, ed è sottoscritto dal Presidente mentre quello dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.
9. Il Delegato che rivesta anche la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

Art. 18

(Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione)

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei membri, salva la possibilità dell'Assemblea di elevarne eventualmente il numero fino ad un massimo di diciotto, nominati dall'Assemblea dei Delegati anche tra non aderenti.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato dei Consiglieri in carica, il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati e fissa la data per l'elezione del nuovo Consiglio.

L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base di liste chiuse presentate almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione da almeno sei Delegati.

Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere. Le liste dei candidati devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 18 dello Statuto. In caso di mancata presentazione della documentazione predetta o qualora dalla stessa documentazione emerga la mancanza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 18 dello Statuto, il Presidente dichiara l'esclusione dell'intera lista.

Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19

(Cessazione e decadenza degli Amministratori)

1. Qualora, per qualsiasi causa, durante il mandato vengano a cessare dalla carica uno o più Amministratori, si procede ad una nuova elezione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 18.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20

(Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni)

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) fissa gli indirizzi in materia di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Associazione Fondo Pensione e delibera in materia di rapporti di lavoro;
 - b) approva il preventivo d'esercizio e predispose il bilancio consuntivo nonché la relazione al bilancio;
 - c) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d) convoca l'Assemblea dei Delegati ogni qualvolta necessario, e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 17 del presente statuto;
 - e) nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - f) nomina il Responsabile del Fondo nonché il Direttore Generale, determinandone i compensi;
 - g) fissa la data delle elezioni dei nuovi Delegati almeno sessanta giorni prima della loro scadenza;
 - h) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - i) predispose e apporta allo Statuto le modifiche rese necessarie a seguito di modifiche di legge o normativa secondaria ovvero a sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza;
 - j) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
 - k) propone all'Assemblea la società di revisione incaricata del controllo contabile;
 - l) delibera e approva le convenzioni con gli enti gestori, con il gestore amministrativo, con la banca depositaria, con l'impresa assicuratrice per l'erogazione della rendita e ne verifica l'esecuzione;
 - m) esamina le domande di adesione al Fondo;
 - n) fissa l'importo della quota annuale, della quota di iscrizione e delle spese per l'esercizio delle prerogative individuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), sottoponendoli all'approvazione della Assemblea;
 - o) cura la definizione dei prospetti sulla composizione e sul valore del patrimonio e dei rendiconti del Fondo, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
 - p) sovrintende alle modalità di realizzazione delle comunicazioni e dell'informativa periodica agli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza.
3. Nel caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, come individuate dalla Commissione di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare preventivamente alla Commissione medesima i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha diritto di partecipare all'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 15 dello Statuto.

Art. 21

(Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità)

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta si renda necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata con raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata agli amministratori e ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno sette giorni lavorativi prima della data di riunione ovvero, in casi di urgenza, mediante telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, che pervengano almeno tre giorni prima della data predetta.

2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione relative alle materie concernenti l'attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto devono tenersi con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e ad esse devono comunque partecipare i consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211. Le relative deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e la loro identità risulti dal relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; in tali ipotesi, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale su apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

L'azione di responsabilità è deliberata dall'Assemblea dei Delegati e va adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché tale voto rappresenti almeno un quinto dei componenti l'Assemblea.

La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere adottata in occasione della discussione del bilancio consuntivo anche se non viene indicata nell'ordine del giorno della seduta.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Previo espresso parere del Collegio dei Sindaci, fissa i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea dei Delegati ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b).

Art. 22
(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e può conferire mandato ad avvocati e procuratori.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo; convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente provvede ad inviare alla Commissione di Vigilanza ogni variazione e innovazione della fonte istitutiva, allegando nota descrittiva del contenuto delle variazioni apportate.
5. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce piena prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 23
(Responsabile del Fondo)

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo anche tra gli amministratori del Fondo.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo i risultati dell'attività svolta.
5. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Art. 23 bis
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, nel rispetto dello Statuto e della vigente normativa, sono determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore Generale del Fondo, al quale comunque compete:
 - supportare il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti

dal Consiglio di Amministrazione e alla loro compatibilità con il quadro normativo e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;

- fornire al Consiglio di Amministrazione elementi e criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle esigenze previdenziali e delle valutazioni degli iscritti e predisporre procedure per la trattazione di eventuali esposti e la registrazione degli stessi in un apposito registro;
 - attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - curare l'efficiente organizzazione del Fondo attraverso la definizione dei processi di lavoro, la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali, l'attivazione di controlli di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in *outsourcing*.
2. Il Direttore del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente.
 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
 4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
 5. Il Direttore Generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
 6. Il Direttore Generale del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24

(Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione)

1. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato dei Sindaci in carica, il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati e fissa la data per l'elezione del nuovo Collegio.

L'elezione dei Sindaci avviene sulla base di liste chiuse presentate almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Collegio dei Sindaci da eleggere. Le liste dei candidati devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 24 dello Statuto. In caso di mancata presentazione della documentazione predetta o qualora dalla stessa documentazione emerga la mancanza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 24 dello Statuto, il Presidente dichiara l'esclusione dell'intera lista.

Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle predette cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente più anziano.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 25

(Collegio dei Sindaci - Attribuzioni)

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e svolgere la revisione legale dei conti.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
5. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'Assemblea dei Delegati nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.

Art. 26

(Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità)

1. Il Collegio si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. La convocazione del Collegio dei Sindaci spetta al Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di un componente del Collegio. La convocazione -con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione- è fatta a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata, da inviare ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma ovvero posta elettronica certificata da inviare almeno tre giorni prima della riunione.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. I Sindaci sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 26 bis
(Revisione Legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti sul Fondo è volta dal Collegio dei Sindaci che:
 - a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
 - b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 ***(Incarichi di gestione)***

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente..
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 ***(Banca depositaria)***

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate, mediante stipulazione di apposita convenzione di custodia, presso una banca che possieda i requisiti previsti dalla vigente normativa, scelta dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti che dispongano di un'adeguata professionalità e che possano offrire costi del servizio competitivi rispetto alle condizioni medie praticate dal mercato.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 ***(Conflitti di interesse)***

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30
(Gestione amministrativa)

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31
(Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32
(Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalle relazioni di competenza del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 *(Modalità di adesione)*

1. L'adesione al Fondo è volontaria e avviene mediante sottoscrizione di apposita domanda predisposta dagli organi del Fondo, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, e decorre dalla data di versamento della quota di iscrizione al Fondo. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La raccolta delle adesioni avverrà presso la sede del Fondo, le sedi associative di categoria e i luoghi di lavoro degli aderenti.
5. Nel caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da forma pensionistica individuale, l'aderente dovrà fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento. L'adesione al Fondo è realizzata a seguito del trasferimento della posizione individuale dell'aderente dal fondo pensione ovvero dalla forma pensionistica di provenienza.

Art. 34 *(Trasparenza nei confronti degli aderenti)*

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio unitamente alle relative relazioni, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 *(Comunicazioni e reclami)*

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 *(Modifica dello Statuto)*

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 *(Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)*

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. La deliberazione dell'Assemblea dei Delegati relativa allo scioglimento del Fondo è validamente adottata solo se è stata approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 *(Rinvio)*

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.